

Allegato "A" al n. 4408 di Raccolta

S T A T U T O

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito un Consorzio volontario denominato "CONSORZIO AMBULANTI del Friuli Venezia Giulia" (sigla: C.A. - FVG) giu'sto le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del c.c.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non pu' distribuire utili in qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Possono parteciparvi le imprese esercenti l'attivita' di commercio ambulante regolarmente iscritte alla ConfCommercio e alla FIVA competenti territorialmente.

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha la sede legale in Udine, Viale Duodo n. 5. Il Consiglio di Amministrazione pu' fissare altre unita' locali.

Art. 3 - OGGETTO

Il Consorzio ha lo scopo di:

- assistere e supportare i consorziati nello sviluppo e nella crescita economica anche attraverso ricerche, corsi di formazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, congressi in Italia ed all'estero;
- organizzare mercati, eventi, manifestazioni, singolarmente o in collaborazione con enti associazioni e societ'a' varie;
- prestare servizi di consulenza ed di assistenza tecnica per l'organizzazione di eventi commerciali su aree pubbliche o private;
- acquistare in comune prodotti, beni di consumo, attrezzature e quant'altro sia necessario ai consorziati per l'esercizio della loro attivita';
- stipulare convenzioni e contratti che permettano di abbattere i costi dei consorziati:
- fornire, su richiesta, l'organizzazione e la struttura completa di eventi mercantili "chiavi in mano";
- operare interventi rivolti alla collaborazione con enti ed istituzioni destinati al rilancio del commercio e del turismo in specifiche realta' mediante appositi programmi operativi;
- sottoscrivere con terzi contratti o affitti di servizi di assistenza e consulenza varia a beneficio dei consorziati;
- fornire certificazione di qualita' e genuinita' dei prodotti commercializzati dai consorziati o da terzi.

Per il raggiungimento di questi scopi il Consorzio potra' assumere interessenze e partecipazioni in altri Enti od Organizzazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Per il conseguimento delle finalita' di cui ai precedenti commi il Consorzio potra' svolgere le seguenti attivita':

- operare interventi rivolti alla collaborazione per la commercializzazione del prodotto relativo a singole zone o globale, mediante appositi programmi operativi:
- partecipare con progetti specifici a mercati, fiere e manifestazioni gia' esistenti e promuoverne di nuovi, realizzare ogni procedura che dia impulso all'evento, questo sia il Consorzio da solo che con la partecipazione di soggetti terzi, sia con materiali di tipo pubblicitario e quant'altro si reputi necessario;
- condurre e commissionare indagini di mercato finalizzate a verificare la fattibilita' di progetti "mercatali" e quant'altro di analogo da proporre agli

enti competenti:

- coordinare, nella progettazione dei singoli eventi, la presenza delle più ampie e possibili tipologie merceologiche, favorendo quelle che possono garantire un buon rapporto qualità / prezzo a tutela del consumatore;
- il Consorzio può organizzare la partecipazione a fiere e manifestazioni "mercatali" in Italia ed all'Estero anche mediante l'adesione ad organizzazioni nazionali od internazionali.

Art. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata dalla data dell'atto costitutivo e fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemila trentacinque) e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

Art. 5 - SOCI

Il numero dei consorziati è illimitato, ma rispettando la base minima di n. 20 Soci che saranno distinti in:

- A) soci fondatori
- B) soci ordinari

La quota di costituzione o adesione al consorzio va a costituire il Fondo Consortile e pertanto in caso di recesso non verrà restituita.

Art. 6 - SOCI FONDATORI

Possono essere soci fondatori gli imprenditori che esercitano attività ambulante regolarmente iscritti alla ConfCommercio ed alla FIVA; tale iscrizione è condizione di partecipazione al Consorzio.

Art. 7 - SOCI ORDINARI

Possono essere soci ordinari:

gli imprenditori che esercitano attività ambulanti e che presentano regolare domanda di adesione e che otterranno il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Anche i soci ordinari devono essere regolarmente iscritti alla rispettiva ConfCommercio Provinciale di competenza; l'iscrizione è condizione per la partecipazione e permanenza nel Consorzio.

Art. 8 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione al Consorzio da parte dei soci ordinari sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione è necessaria anche nelle ipotesi di imprese che subentrano, per qualunque causa, ad altre già aderenti al Consorzio. Il deliberato del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e l'accoglimento deve riscontrare il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti. La qualità dei consorziati viene acquisita previo versamento del contributo di ammissione.

Art. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, per morte se persone fisiche, ovvero per scioglimento o liquidazione se persone giuridiche o società.

I consorziati possono recedere dal consorzio con lettera raccomandata A.R. da inviare al Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso e, se non comunicato tempestivamente, dalla chiusura di quello successivo, in ogni caso non prima che il consorziato abbia estinto gli obblighi e gli adempimenti eventualmente in essere nei confronti del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione di un consorziato per gravi ed inequivocabili comportamenti in contrasto con l'attività e gli scopi del Consorzio o per inadempienza nei suoi confronti e, inoltre, se non si

trova nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili ovvero ponga in essere atti o assuma decisioni in contrasto con lo spirito e gli interessi del Consorzio o in concorrenza con le attività dello stesso. Il consorziato può essere anche escluso nel caso in cui venga dichiarato fallito o sia sottoposto a procedure concorsuali. Nel caso di recesso o di esclusione del consorziato, si applica l'art. 2609 C.C.

La deliberazione di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'interessato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R.

Ogni deroga ai principi generali sanciti dal presente articolo è demandata al Consiglio di Amministrazione che, per altro, potrà stabilire sanzioni e penalità in alternativa o in aggiunta al provvedimento di esclusione.

Art. 10 - ENTRATE

Le quote d'iscrizione dei Soci ordinari costituiscono, unitamente alle quote dei soci fondatori, il Fondo Consortile.

Il Fondo di Gestione è invece costituito da:

- a) quota annuale per la gestione corrente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) donazioni ed altre liberalità.

La quota di costituzione dei soci fondatori verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere approvata dall'assemblea.

Art. 10 bis - OBBLIGHI E CONTRIBUTI DOVUTI

I consorziati assumono gli obblighi di cooperazione, partecipazione alle spese nonché la responsabilità nei confronti del consorzio, degli altri consorziati e dei terzi previsti dalla legge. In particolare, ma non esclusivamente, si fa richiamo alle norme dettate dai seguenti articoli del Codice Civile: art. 2613 (rappresentanza in giudizio); art. 2614 (fondo consortile); art. 2615 (responsabilità verso i terzi).

In particolare, l'organo amministrativo potrà, nel rispetto di tutti i limiti e principi di legge, richiedere il versamento di ulteriori contributi in denaro, in attuazione dell'obbligo dei consorziati di partecipazione alle spese di gestione ed in genere alle spese necessarie per il funzionamento dell'organizzazione consortile.

Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide ogni anno con l'anno solare. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

Ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile, alla fine di ogni anno sociale il Consiglio di Amministrazione presenta il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio di previsione all'Assemblea che deve discuterli ed approvarli entro il mese di febbraio dell'anno successivo (Durante tale assemblea verrà approvata la nuova quota annua).

Art. 12 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- A - Assemblea dei consorziati;
- B - Presidente
- C - Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i consorziati in regola con il

pagamento dei contributi iniziali, dei contributi annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo al consorzio. Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro febbraio, per iniziativa del Presidente, con invito scritto che deve essere recapitato non meno di 7 giorni prima della data fissata e che deve contenere l'ordine del giorno, ovvero, su richiesta del consorziato, anche per posta elettronica.

Ogni consorziato ha diritto a un voto.

Ogni consorziato può delegare un proprio familiare o un altro consorziato a rappresentarlo in Assemblea e nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Art. 14 - COMPITI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea Ordinaria provvede all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla formulazione delle direttive generali di azione del Consorzio ed alle deliberazioni su ogni altra specifica questione richiamata dallo Statuto.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei consorziati.

In seconda convocazione sono valide con qualsiasi numero di presenze. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la fissazione della prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Ogni consorziato ha diritto a un voto.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione od a richiesta di un terzo dei consorziati.

Per la validità di costituzione e deliberazione dell'Assemblea Straordinaria valgono le norme di cui agli articoli precedenti, salvo quanto di seguito previsto.

Le deliberazioni che riguardano modifiche allo Statuto richiedono la presenza di tre quarti dei consorziati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La Deliberazione che riguardi lo scioglimento del Consorzio e nomina del liquidatore richiede la presenza di almeno i due terzi dei consorziati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Art. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere scelto anche al di fuori dei consorziati.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente il Consorzio davanti ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- impartisce le disposizioni per rendere esecutive le deliberazioni assunte dagli Organi del Consorzio;
- attua gli specifici incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei consorziati;
- nomina l'eventuale vice presidente, salve le prime nomine.

Art. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Nei primi 12 (dodici) anni (4 mandati) la metà più uno dei membri deve essere scelta tra i soci fondatori, qualora ciò sia matematicamente possibile.

Il Consiglio nomina il suo Presidente ed eventualmente uno o più vice

presidenti, salve le prime nomine.

Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che lo Statuto o la Legge conferiscono al Presidente o all'Assemblea.

Provvede ad ogni atto gestionale del Consorzio e può conferire specifiche deleghe operative ad uno o più dei suoi membri. In tal caso fissa la specificità dell'incarico, i limiti e la misura di un'eventuale rimborso spese. Il Consiglio può utilizzare dei consulenti o ausiliari che possono essere presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione (se la maggioranza dei Consiglieri non si oppone), anche non consorziati, fino ad un massimo di due, anche nel caso di permanenza nella carica di tutti i consiglieri eletti dall'Assemblea.

Detti ausiliari non hanno diritto di voto.

Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. A parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata con invito scritto che deve contenere l'ordine del giorno e che può essere inviato anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail.

Al Presidente ed ai membri del consiglio è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione e/o un compenso determinato con delibera dall'assemblea dei consorziati.

Art. 18 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un regolamento di esecuzione da far approvare all'Assemblea al fine di regolamentare i rapporti tra i soci nell'ambito della attività consortile, delle partecipazioni alle varie manifestazioni fieristiche e alle altre attività del consorzio. Inoltre il Regolamento potrà fissare il sistema di parametrizzazione delle quote annuali e di quelle di gestione per i vari consorziati nonché le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Art. 19 - LIQUIDAZIONE

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore che potrà definire tutti i rapporti con i terzi e con i consorziati, compresa l'erogazione del fondo consortile eventualmente disponibile dopo il saldo di tutte le passività, secondo le indicazioni avute dall'Assemblea.

Art. 20 - CLAUSOLA CONCILIAZIONE

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie il consorzio ed i consorziati, gli amministratori ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto giuridico, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle decisioni dei soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Udine, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta da un collegio composto da tre arbitri, mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della proposizione della relativa istanza.

Qualora detto regolamento non preveda a chi competa la nomina degli arbitri, ovvero la attribuisca a soggetti ai quali detto potere di nomina per legge non possa essere attribuito, competente alla nomina di tutti gli arbitri necessari per la regolare formazione del collegio arbitrale sarà il presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede, all'epoca, la società.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento conciliativo non esclude l'obbligo di ricorso alla procedura arbitrale, nè la sua efficacia, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Udine, salve le norme inderogabili di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento all' articolo 2602 e seguenti del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia.

F.to Fulvia Mucchiut, Rodolfo Musuruana, Strazzeri Carmen, Lanza Antonio, Alessio Blanchin, Bruno Roberto, Comuzzi Fernando, Candotto William, Dino Contro, Craviari Peter, Enrico Disette, Mario Domini, Dose Massimiliano, Michele Franz, Giachin Maurizio, Madotto Patrizio, Madotto Ezio, Lino Madotto, Marcigot Renato, Meneghin Marika, Moretti Benedetto, Rinaldo Roberta, Tommasini Maria Luisa, Turolla Turatti Paolo, Maria Aurora Zabeo, Cristiano Zabeo, Zoppas Gabriela, Eliana Morandi, notaio (L.S.).